



NEWSLETTER

Anno 2013
3



Società Fiduciaria e di Servizi delle Banche Popolari Italiane
Milano e Roma - tel. 02.72422.1 - www.unionefiduciaria.it

PARTECIPAZIONI NAZIONALI:

Polis Fondi Immobiliari S.G.R. S.p.A. - Milano

Unione Property S.p.A. - Milano

Art Defender S.p.A. - Milano

PARTECIPAZIONI INTERNAZIONALI:

Sofipo S.A. - Lugano (Svizzera)

CBE GEIE - Bruxelles (Belgio)

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:

servizilegali@unionefiduciaria.it



IN QUESTO NUMERO

- **Capitali all'estero:**
verso una voluntary disclosure?
- **Investimenti esteri:**
in vigore le nuove disposizioni
- **Antiriciclaggio: le regole del MEF**
- **Trust: Consob chiede più trasparenza**
- **Polizze RC professionali e tutela
del patrimonio del professionista**
- **Banche: nuove norme sui controlli interni**
- **L'arte anche dopo la pausa estiva
sempre in prima linea**
- **Novità in pillole**

**PERIODICO TRIMESTRALE
A CARATTERE GIURIDICO FISCALE
Anno 2013 n.° 3**

Direttore Responsabile:
Avv. Fabrizio Vedana

Editore:
UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.

Registrazione presso Tribunale di Milano
n° 584 del 22/9/2006

Capitali all'estero: verso una voluntary disclosure?

“Un ulteriore strumento di grande utilità per la rilevazione di capitali illecitamente esportati e il conseguente incremento dei recuperi a tassazione potrebbe rivelarsi l'introduzione di meccanismi di premialità in favore dei contribuenti che si autodenunciano”.

Chi scrive è il Ministero della Giustizia nella relazione conclusiva della commissione Greco per lo studio sull'autoriciclaggio datata 23 aprile 2013.

La commissione Greco auspica che tali meccanismi - attualmente non previsti dall'ordinamento italiano - comportino l'obbligo per il contribuente che si autodenuncia di provvedere al pagamento per intero delle imposte evase, senza alcuno sconto.

Ben potrebbe essere invece prevista un'attenuazione, anche molto sensibile, delle relative sanzioni amministrative con una differenziazione del trattamento sanzionatorio a seconda del momento in cui l'autodenuncia avviene.

Qualora poi l'autodenuncia avvenga prima dell'avvio dell'attività d'indagine, si potrebbe anche escludere la sanzione penale applicando soltanto quelle amministrative, avendo cura di calibrare l'importo per tenere conto del comportamento collaborativo avuto dal contribuente.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate 25/e del 31 luglio 2013 demanda all'Unità Centrale per il contrasto dell'evasione Internazionale (UCIFI) *“il compito di sperimentare l'azione di contrasto nello specifico settore anche attraverso lo sviluppo di attività volte alla voluntary disclosure di attività*

economiche e finanziarie illecitamente detenute all'estero da contribuenti nazionali”.

Alla luce di quanto sopra qualche professionista, per conto di propri clienti, ha fatto visita all'UCIFI per verificare tempi, costi e modalità di utilizzo della citata procedura di voluntary disclosure.

Nelle prossime settimane si attendono maggiori chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria.

Il conferimento alla fiduciaria italiana di un mandato al fine di gestire, in qualità di sostituto d'imposta, la fiscalità delle attività finanziarie e/o patrimoniali oggetto di voluntary disclosure, potrebbe rappresentare una concreta risposta a quanti intendono “fare pace” con il fisco senza rinunciare a mantenere all'estero le attività finanziarie.

Voluntary disclosure: molto interesse a breve chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate



Investimenti esteri: in vigore le nuove disposizioni

Quadro RW: sanzioni ridotte, eliminazione delle sezioni I e III, più informazioni sul titolare effettivo. Esonero dalla compilazione del quadro RW per il contribuente italiano che detiene attività finanziarie e/o patrimoniali all'estero per il tramite di una società fiduciaria italiana.

Sono queste le principali novità che porta con sé l'articolo 9 della legge 97/2013 (cosiddetta Legge Europea), entrata in vigore il 4 settembre scorso e, con la quale, sono state apportate significative modifiche ed integrazioni al Decreto Legge 167 del 28 giugno 1990 recante la disciplina in materia di monitoraggio fiscale.

Il Governo Italiano ha posto mano alla citata normativa in materia di

monitoraggio a seguito delle richieste di semplificazione ed alleggerimento dell'apparato sanzionatorio provenienti dalla Commissione Europea.

Il sopracitato articolo 9 modifica in più parti le vecchie disposizioni contenute nel DL 167/90 prevedendo in primo luogo l'eliminazione, nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi, della Sezione I relativa ai trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati di serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria e della Sezione III relativa ai trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria .



**QUADRO
RW:
MONITORAGGIO ATTIVITA'
FINANZIARIE ALL'ESTERO**

Investimenti esteri: in vigore le nuove disposizioni

Risulta, inoltre, eliminata la vecchia soglia di 10 mila euro oltre la quale andava compilata la sezione II relativa alla consistenza del patrimonio detenuto oltre frontiera da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici con la conseguenza di prevederne la compilazione a prescindere dall'importo del patrimonio, fatta salva diversa indicazione da parte dei relativi regolamenti ministeriali che dovranno dare concreta attuazione alla nuova normativa e che potrebbero, secondo alcuni, indicare in 15 mila euro la nuova soglia di rilevanza al fine della compilazione dell'unica sezione, la II appunto, che rimane del vecchio quadro RW dopo il restyling fatto dalla legge 97/2013 in vigore dal 4 settembre.

Nuovo è invece l'obbligo, previsto nel nuovo articolo 4, comma 1, del DL 167/1990, di compilazione del quadro RW anche da parte dei soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere

di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento ai sensi della normativa antiriciclaggio.

Pertanto, alla luce della nuova disposizione di legge, sono tenuti a compilare il quadro RW i seguenti soggetti:

- Persone fisiche;
- Enti non commerciali (categoria nella quale normalmente rientrano anche i Trust oltre alle Onlus e alle fondazioni);
- Società semplici e quelle a queste equiparate, ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917);
- Titolari Effettivi dei soggetti di cui sopra.

Con riferimento a tale ultimo aspetto la nuova normativa fa espresso riferimento, al fine dell'individuazione della nozione di titolare effettivo, all'articolo 1, comma 2, lettera u) del decreto legislativo

La fiduciaria che fa da sostituto d'imposta evita al contribuente la compilazione del quadro RW

Deve compilare quadro RW

Persona fisica e/o eventuale titolare effettivo	SI
Ente non commerciale e/o eventuale titolare effettivo	SI
Società semplice e/o eventuale titolare effettivo	SI
Soggetti di cui sopra che detengono attività estere tramite fiduciaria che fa da sostituto d'imposta	NO
Società di capitali	NO

Investimenti esteri: in vigore le nuove disposizioni

21 novembre 2007, n. 231 che lo definisce come la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al Decreto.

Avuto riguardo anche a quanto previsto dal citato allegato il titolare effettivo, in presenza di una società, si dovrà considerare il socio (persona fisica) che detenga una partecipazione di controllo o comunque superiore al 25 per cento del capitale sociale; nel caso di trust o fondazioni il titolare effettivo andrà invece ricercato tra i beneficiari (persona fisica) del 25 per cento o più del patrimonio dell'entità giuridica.

Sebbene la normativa antiriciclaggio preveda l'obbligo di identificare il titolare effettivo anche in presenza di rapporti intestati ad una società fiduciaria, è bene chiarire che ciò non significherà per il contribuente che detiene attività finanziarie e/o patrimoniali all'estero per il tramite di una società fiduciaria italiana, dover compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Per espressa disposizione di legge, infatti, la detenzione di attività finanziarie e/o patrimoniali attraverso una società fiduciaria italiana è da considerarsi tra quelle per le quali non opera il nuovo obbligo dichiarativo.

Tale aspetto trova una sua formale conferma anche nella legge 97/2013, che, modificando il vecchio articolo 4, comma 3, del DL 167/90, prevede che i citati obblighi dichiarativi (compilazione del quadro RW) non sussistono per le attività finanziarie e/o patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione ad un intermediario residente (tipicamente la società fiduciaria) e per i contratti conclusi attraverso il suo intervento, qualora i flussi siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dall'intermediario stesso (ovvero la fiduciaria ne sia sostituto d'imposta).

Operatori, professionisti e contribuenti attendono ora l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi da parte del Ministero dell'Economia e dell'Agenzia delle Entrate e nei quali dovrebbero essere, tra l'altro, meglio specificati anche i nuovi obblighi comunicativi posti a carico degli intermediari.

Antiriciclaggio: le regole del MEF

Per i conti mancanti di dati ai fini dell'adeguata verifica antiriciclaggio la restituzione dei soldi al cliente è obbligatoria solo con riferimento ai rapporti che presentano un saldo attivo. Nessuna automatica segnalazione di operazione sospetta in caso di attivazione della procedura di restituzione.

Lo ha precisato il Dipartimento del Tesoro con una nota del 30 luglio scorso e con la quale il MEF dà attuazione a quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 23 della legge antiriciclaggio.

Come si ricorderà il decreto legislativo 169 del 19 settembre 2012 ha introdotto nella legge antiriciclaggio (i.e. nel d.lgs. 231 del 21 novembre 2007) il citato comma 1-bis nel quale si prevede che nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, le banche, gli intermediari finanziari, i professionisti e gli altri destinatari degli adempimenti antiriciclaggio debbano restituire al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso.

Nell'effettuare il trasferimento dei fondi, il citato comma 1-bis, prevede poi che venga data evidenza alla controparte

bancaria, con apposito messaggio, del fatto che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa antiriciclaggio. L'entrata in vigore della citata nuova norma, dagli impatti operativi decisamente rilevanti, venne poi congelata dal Ministero dell'Economia e condizionata all'emanazione di apposite istruzioni da parte del Ministero di Via XX Settembre. Cosa che è avvenuta, appunto, con la nota circolare del Dipartimento del Tesoro e con la quale vengono definiti:

- l'ambito di applicazione della citata disposizione di legge;
- l'interlocuzione preliminare con il cliente;
- la definitiva impossibilità di effettuare l'adeguata verifica con la conseguente comunicazione al cliente;
- le caratteristiche che deve possedere il conto sul quale dovrà essere effettuata la restituzione dei soldi;
- le informazioni relative alle operazioni di restituzione dei soldi.

Come già detto il MEF chiarisce in primo luogo che l'obbligo di restituzione opera solo con riferimento ai rapporti che presentano saldi attivi che potranno essere costituiti da liquidità o da titoli.

In assenza di adeguata verifica scattano blocchi e restituzioni

Antiriciclaggio: le regole del MEF

Il MEF precisa poi che prima di attivare la procedura di restituzione la banca, o altro destinatario degli obblighi antiriciclaggio, dovrà avere cura di contattare il cliente al fine di accertare la possibilità di completare agevolmente l'adeguata verifica entro un ragionevole termine, ovvero di prendere atto dell'eventuale rifiuto del cliente di fornire le informazioni necessarie al medesimo fine.

Vengono considerati validi e comprovanti la citata attività di contatto e informativa alla clientela: le e-mail, i questionari cartacei, le comunicazioni inviate a mezzo del servizio postale (trattasi di esemplificazioni).

A fronte dell'impossibilità di effettuare o completare l'adeguata verifica, la banca o altro destinatario dei citati obblighi, dovrà inviare al cliente una apposita comunicazione scritta completa di alcune informazioni

tra le quali quella relativa all'indicazione delle coordinate del conto sul quale dovrà essere effettuata la restituzione e che dovrà avere le seguenti principali caratteristiche secondo il MEF:

- essere intestato e/o cointestato al cliente;
- se oggetto di restituzione sono dei titoli essere un conto titoli (dossier titoli) intestato e/o cointestato al cliente;
- essere un conto corrente e/o un conto titoli aperto presso un intermediario nazionale, comunitario o soggetto al regime proprio dei paesi terzi equivalenti.

Qualora la banca non ottenga l'indicazione delle coordinate bancarie del conto su cui effettuare il bonifico di restituzione (della liquidità e/o dei titoli), tratterrà e verserà le disponibilità su un conto infruttifero.

	Conto corrente con saldo attivo	Conto titoli con saldo attivo
Restituzione liquidità/titoli	SI	SI
Segnalazione di operazione sospette	SI/NO (si applicano le ordinarie regole di cui al d.lgs. 231/07)	SI/NO (si applicano le ordinarie regole di cui al d.lgs. 231/07)
Comunicazione al cliente	SI	SI

Trust: Consob chiede più trasparenza

La costituzione di un trust con la conseguente titolarità della partecipazione in capo al trustee potrebbe non garantire l'effettiva trasparenza degli assetti proprietari della società quotata partecipata.

Lo precisa Consob nella Comunicazione n. 0066209 diffusa il 2 agosto 2013 che fa seguito a quella diffusa in bozza il 21 giugno scorso. Con il citato provvedimento l'Autorità di Vigilanza per il mercato e la borsa introduce nuovi obblighi di trasparenza delle partecipazioni rilevanti riconducibili ai trust.

Detta comunicazione si è resa necessaria poiché nell'ambito dell'attività di vigilanza sulle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti (art. 120 del Tuf) la Commissione ha constatato la presenza di alcuni profili di criticità connessi all'operatività dei trust nel mercato dei capitali di rischio.

In particolare, il ricorso all'istituto del trust, che nella maggior parte dei casi determina un effetto di "segregazione patrimoniale", potrebbe altresì essere finalizzato ad eludere la disciplina degli assetti proprietari per via dell'ambigua distribuzione dei poteri tra le varie figure del trust e delle ricadute sull'individuazione dell'effettivo soggetto cui imputare l'esercizio del diritto di voto legato alla partecipazione, al di là della mera titolarità della stessa, generando fenomeni di proprietà occulta (hidden ownership).

La Consob in proposito ha ricordato come il trust sia un istituto che affonda le sue radici negli ordinamenti di common law e che, secondo il suo schema generale, comporta un trasferimento fiduciario di beni e diritti da un soggetto (settlor) ad un altro

*Trust.
Nelle società
quotate
più trasparenza*




Trust: Consob chiede più trasparenza

(trustee), che li amministra in favore di terzi soggetti (beneficiaries), ovvero per un determinato scopo, secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo del trust (deed of trust) e secondo i propositi e i desideri del settlor (espressi nella letter of wishes).

L'effetto principale che il trust produce è rappresentato dalla c.d. "segregazione patrimoniale"; i beni conferiti in trust vanno, infatti, a costituire un patrimonio separato dagli altri beni che compongono il patrimonio del trustee, come anche dal patrimonio del disponente e del beneficiario. Con riferimento alla figura del trust

che detiene partecipazioni rilevanti, la Consob aveva a suo tempo preso posizione con una comunicazione del 27 maggio 1996 (DAL/RM/96004904), stabilendo che, in riferimento agli obblighi di partecipazioni rilevanti, "essendo il trustee certamente titolare diretto della partecipazione azionaria munita di diritti di voto, egli diviene "il soggetto cui tali beni e tali diritti fanno capo" (...)"

Tuttavia, tenuto conto dei problematici profili del trust in punto di diritto e nei risvolti applicativi, nonché alla luce della sempre più frequente ricorrenza di tale istituto nella compagine



Trust: Consob chiede più trasparenza

azionaria degli emittenti quotati in Italia, la Commissione ritiene che tale comunicazione non sia più sufficiente, in taluni casi, ad attenuare l'opacità insita nelle comunicazioni che fanno riferimento ai trust.

Per tale motivo la Commissione ha emanato una comunicazione di carattere generale che, tenuto conto dei profili di criticità emersi, ai sensi dell'art. 115, comma 2, del Tuf, impone ai trustees che detengono una partecipazione rilevante nel capitale o che partecipano a un patto parasociale rilevante ai sensi dall'articolo 122 del Tuf, l'obbligo di comunicare alla Consob, contestualmente all'invio della comunicazione ai sensi dell'articolo 120 del Tuf, le seguenti ulteriori informazioni:

- l'identità dei beneficiari, del settlor, del protector (laddove presente) o del legale rappresentante;
- gli eventuali poteri di intervento nella gestione della partecipazione assegnati dall'atto costitutivo a soggetti diversi dal trustee;
- la natura del trust;
- le eventuali sovrapposizioni tra i soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nel trust in qualità di beneficiario, settlor, trustee o protector e i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che fanno parte della catena partecipativa che fa capo al trust, ovvero del gruppo in cui il medesimo è inserito, nonché coloro

che rivestono funzioni apicali, di qualsiasi tipo, in tali contesti.

Consob con la Comunicazione n. 0066209 dispone quindi che i trust, contestualmente alla notifica relativa al superamento delle soglie rilevanti, debbano comunicare alla stessa Consob, tra le altre cose, l'identità di tutti i soggetti coinvolti nel trust, gli eventuali poteri di intervento nella gestione delle partecipazioni, le eventuali sovrapposizioni fra i soggetti (persone fisiche o giuridiche) coinvolti e i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che fanno parte della catena partecipativa in capo al trust.

La Consob provvederà a pubblicare sul proprio sito internet gli elementi informativi ritenuti necessari per una corretta trasparenza degli assetti proprietari a beneficio del mercato.

Polizze RC professionali e tutela del patrimonio del professionista

Dal 15 agosto 2013 coloro che esercitano un'attività professionale avranno un obbligo in più da osservare. Il Decreto Legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216), ha previsto l'obbligo per i professionisti iscritti in Albi di stipulare una polizza assicurativa professionale contro i danni provocati ai clienti nell'esercizio della propria attività professionale. Questo obbligo, in effetti, non riguarda ancora tutti i professionisti.

Per espressa previsione normativa il termine del 15 agosto 2013 non verrà osservato dai professionisti della sanità e dagli avvocati.

Per i primi occorre attendere un regolamento ministeriale in cui verrà individuata la disciplina delle polizze e per i secondi, invece, occorre attendere le condizioni del Ministero di Giustizia a cui le polizze dovranno sottendere.

Per cercare di individuare i professionisti coinvolti con tale normativa possiamo indicare i commercialisti, i consulenti del lavoro, gli ingegneri, gli architetti, i periti industriali e i biologi.

La novità normativa farà sicuramente riflettere i professionisti coinvolti.

In passato l'esigenza di sottoscrivere una polizza professionale non era molto avvertita dai professionisti anche perché le richieste di risarcimento dei clienti non erano molto frequenti, se non nel settore della sanità dove l'eventuale azione civile di risarcimento era la classica conseguenza



Polizze RC professionali e tutela del patrimonio del professionista

dell'accertamento del reato penale in capo al professionista sanitario. In questi ultimi anni, invece, complice anche il perdurante periodo di crisi, si assiste a una proliferazione di cause da risarcimento danni nei confronti dei professionisti.

Quindi ben venga l'obbligo di sottoscrizione di una polizza.

Attenzione, però.

La presenza di una polizza assicurativa professionale non deve far ritenere i professionisti al riparo da danni economici.

Infatti, occorre rilevare come nell'ambito delle polizze assicurative professionali, nei primi giorni del mese di agosto sulla stampa specializzata, è stato pubblicato un articolo molto utile che cercava di dare dei suggerimenti in merito agli elementi che i professionisti devono prendere in considerazione ai fini della scelta della polizza.

Nel descrivere le polizze che oggi il mercato offre è stato rilevato come le condizioni contrattuali delle polizze professionali siano molto complesse e il massimale è sempre affiancato da limiti specifici.

Questo potrebbe comportare che il danno emerso a carico del cliente potrebbe essere maggiore della somma che la compagnia garantisce ai terzi.

In tale situazione è abbastanza chiaro che per i professionisti si pone un problema di tutela del patrimonio.

Infatti, quanto non coperto dalla polizza deve trovare soddisfazione nel patrimonio personale del professionista. Il tipico strumento di protezione

patrimoniale disciplinato dal codice civile è il fondo patrimoniale; altro strumento di protezione potrebbe essere l'atto di destinazione e da ultimo indicherei il trust. In presenza dell'impossibilità di analizzare compiutamente tutti e tre gli istituti descritti si può affermare che lo strumento maggiormente utile per tutelare il patrimonio è senza dubbio il trust.

Cerchiamo di individuare le particolarità che dovrebbero far preferire il trust agli altri due istituti.

Colui o coloro che costituiscono un trust possono conferire qualsiasi tipo di bene nessuno escluso. Con il conferimento dei beni in trust si verifica il c.d. "spossessamento", cioè il trustee amministra in perfetta autonomia i beni senza dover ottenere delle autorizzazioni giudiziali.

L'impiego dei frutti derivanti dai beni conferiti in trust è libero e non deve necessariamente essere destinato alle esigenze della famiglia.

Il trust può essere istituito da chiunque, indipendentemente dalla presenza del vincolo del matrimonio e può avere una scadenza anche successiva al compimento della maggiore età dei beneficiari.

Nel trust non vi è alcun vincolo di durata potendo esso essere superiore ai 90 anni o alla vita degli stessi beneficiari. Concludiamo facendo nostro quanto diceva Renzo Arbore in una nota pubblicità, "meditate gente, meditate".

Tutelare il patrimonio con la polizza RC professionale? Potrebbe non essere sufficiente.

Banche: nuove norme sui controlli interni

In data 3 luglio 2013, a conclusione di un processo di pubblica consultazione, Banca d'Italia ha pubblicato il 15° aggiornamento della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", in materia di "Sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa", con il quale sono stati inseriti nella predetta circolare i capitoli 7 "Il sistema dei controlli interni", 8 "Il sistema informativo" e 9 "La continuità operativa".

Il nuovo assetto normativo dei controlli interni mira a rispondere sia alle esigenze di revisione organica del quadro normativo concernente la materia dei controlli, frammentatosi negli anni a seguito della emanazione di una serie di disposizioni sull'argomento, sia alla necessità di concorrere al rafforzamento della capacità delle banche di gestire i rischi aziendali, alla luce anche delle attuali crisi finanziarie di portata mondiale.

In particolare, i principali drivers del nuovo assetto dei controlli interni possono essere riassunti nei seguenti:

- maggiore coinvolgimento e responsabilità attribuita all'Organo con Funzione di Supervisione Strategica circa la definizione di processi e metodologie di valutazione delle attività aziendali in modo integrato con il processo di gestione del rischio;
- adozione di un approccio integrato alla gestione dei rischi, che si traduce non solo nella diffusione di un linguaggio comune nella gestione dei rischi a tutti i livelli della banca e nell'adozione di metodi e strumenti di rilevazione e valutazione tra di loro coerenti, ma anche nella possibilità di prevedere un piano di rotazione delle risorse tra le funzioni aziendali di controllo;
- con riferimento alla funzione di conformità alle norme, l'estensione del perimetro normativo di riferimento alla materia fiscale;
- con riguardo alla funzione di risk management, il rafforzamento dei poteri della funzione, coinvolta nella definizione del RAF (Risk Appetite Framework) e alla verifica, nel continuo, dell'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi, nonché chiamata a fornire pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo;
- con riguardo alla funzione di revisione interna sono rafforzati i poteri di verifica della completezza e adeguatezza del complesso del sistema dei controlli interni, con

Maggiori responsabilità per gli organi aziendali. Diventa obbligatorio avere un codice etico. La compliance diventa "fiscale".

Banche: nuove norme sui controlli interni

particolare riguardo anche ai controlli sulle attività esternalizzate nonché sul sistema informativo;

- infine, regole più dettagliate devono essere adottate nei casi di esternalizzazione di funzioni aziendali (outsourcing): viene infatti richiesto alle banche di dotarsi di una politica di esternalizzazione coerente con i requisiti particolari previsti da Banca d'Italia e, nel rispetto della politica, aggiornare di conseguenza i relativi contratti.

Le Banche sono chiamate ad adeguarsi agli adempimenti richiesti dalla nuova disciplina secondo il calendario fissato da Banca d'Italia:

- **entro il 1° luglio 2014**, adeguamento alle disposizioni contenute nel Capitolo 7, eccezion fatta per le disposizioni contenute nella Sezione III, par. 1, lett. b) secondo alinea, secondo periodo (linee di riporto dei responsabili di tali funzioni), per le quali l'adeguamento deve essere attuato entro il 1° luglio 2015;
- **entro il 1° luglio 2014**, adeguamento alle disposizioni contenute nel Capitolo 9 (La continuità operativa);
- **entro il 1° febbraio 2015**, adeguamento alle disposizioni contenute nel Capitolo 8 (Il sistema informativo);

- **entro il 1° luglio 2016**, adeguamento dei contratti di esternalizzazione, anche quelli relativi al sistema informativo, fatta eccezione per quelli in essere alla data di entrata in vigore delle disposizioni di vigilanza (3 luglio 2013) che dovranno essere rinnovati alla prima scadenza contrattuale.

Si precisa infine che entro il 31/12/2013, le Banche dovranno inviare a Banca d'Italia una relazione recante un'autovalutazione della propria situazione aziendale rispetto alle previsioni della nuova normativa (*gap analysis*), con indicazione delle misure da adottare e la relativa scansione temporale per assicurare il pieno rispetto delle disposizioni; entro la stessa data, dovranno altresì comunicare alla Banca d'Italia i contratti di esternalizzazione in essere alla data di entrata in vigore delle Disposizioni e la relativa durata.

L'arte anche dopo la pausa estiva sempre in prima linea

ART
PROJECT
FAIR | ART
VERONA



Dopo la pausa estiva il mondo dell'arte si ripropone con importanti aste autunnali di arte moderna e contemporanea e Old Master Painting.

Sotheby's ha appena concluso un'asta di Fine Classical Chinese Paintings & Calligraphy il 19 settembre 2013 a New York ottenendo un ottimo risultato di totale vendita pari a 31.319.375 USD.

Sempre Sotheby's terrà un'importante asta di arte italiana del XX sec. a Londra il 17 ottobre 2013 in cui l'opera di spicco è un dipinto di Lucio Fontana "Concetto Spaziale" eseguito tra il 1961-1962.

Gli Old Master Painting saranno proposti dalla casa d'Aste Pandolfini il 15 ottobre e un notevole numero di dipinti di artisti importanti, anche Italiani, verranno

battuti in asta da Dorotheum a Vienna lo stesso giorno.

L'arte è sempre in movimento, nel mese di settembre, infatti, sono state inaugurate due mostre importanti di Arte Moderna a Palazzo Reale: "Il volto del '900. Da Matisse a Bacon" e "Pollock e gli irascibili". La prima durerà sino al 9 febbraio 2014, la seconda sino al 16 febbraio 2014.

In calendario, sempre a Palazzo Reale a Milano, sono in previsione "Warhol. Dalla collezione di Peter Brant" dal 24 ottobre al 9 marzo 2014 e "Rodin. Il marmo, la vita" dal 17 ottobre 2013 al 26 gennaio 2013.

Presso "Le sale del Re", di corso Vittorio Emanuele a Milano, la Mostra "Leonardo3 - Il Mondo di Leonardo", inaugurata già da marzo, espone un percorso del viaggio appassionante nelle creazioni ingegneristiche del Maestro rinascimentale, tra invenzioni suggestive come la Clavi-Viola, il Leone Meccanico o l'Automobile-Robot ed esperienze in 3D.

Nel mese di settembre all'attenzione del nostro servizio Art Advisory sono state sottoposte ancora molte richieste di valutazione per successiva alienazione di opere di arte moderna di importanti artisti italiani, oggetto delle Aste sopracitate, ad esempio uno fra tutti

*Ottobre all'insegna
dell'Art Project Fair
di Art Verona*

L'arte anche dopo la pausa estiva sempre in prima linea

Lucio Fontana e opere di vedutisti veneziani del '700 di alta qualità.

Il consiglio che ci permettiamo di dare è quello di rivolgersi sempre ad esperti del settore che possano dare assistenza adeguata, nella massima riservatezza, nel percorso delicato come quello della vendita o dell'acquisto di un'opera d'arte cercando, soprattutto in questi "tempi di crisi", di fare proposte economiche in linea con il mercato, senza denigrare né sottovalutare l'opera, ovviamente, ma attribuendole il giusto (non sempre facile a dire il vero) valore commerciale; questo per evitare che la stessa venga "bruciata" dall'avidità, come riscontrato in alcuni casi, in quanto a volte affidata a professionisti di altri settori affinché la proponano a costi eccessivi per trattativa privata a potenziali loro clienti/acquirenti facendo perdere all'opera quell'esclusività che i collezionisti amano cercare ed avere.



Novità in pillole

MINI BOND

Proseguono le iniziative che a vario titolo, sono finalizzate a creare minibond. Tra queste si segnala quella avviata da Unione Fiduciaria, da un gruppo di Banche Popolari e da una primaria società di gestione del risparmio. Per avere maggiori informazioni contattare la nostra Direzione Generale.

IL FISCO AIUTA LA CULTURA

Fisco soft sulle donazioni dei privati fino a 10 mila euro se finalizzate a sovvenzionare manifestazioni culturali. Lo prevede il decreto 91/2013 (cosiddetto decreto "Valore cultura"), di oramai prossima conversione in legge.

NIENTE IVAFE SU ORO E VALUTE ESTERE

La legge europea 2013 bis contiene all'articolo 7 delle importanti modifiche alla disciplina dell'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (cosiddetta IVAFE).

Con le modifiche introdotte, che entreranno in vigore il prossimo 1° gennaio 2014, i metalli preziosi (allo stato grezzo o monetato) e le valute estere (anche se non detenute su un conto corrente), non dovranno più essere assoggettate all'IVAFAE.

In tal modo si allinea maggiormente l'IVAFAE con l'analoga imposta di bollo applicabile sulle attività finanziarie detenute in Italia.

FINANZIAMENTI SOCI E FIDUCIARIA

Nessun nuovo obbligo di comunicazione dalla fiduciaria all'Amministratore della Società finanziata in esecuzione di quanto previsto dal mandato fiduciario. Lo chiarisce Assofiduciaria con la circolare n. COM-2013-067 del 27/09/2013, soltanto se espressamente autorizzata dal cliente la fiduciaria dovrà, pertanto, fornire i dati relativi al proprio mandante.



PUBBLICAZIONI

Investimenti in Oro - di Filippo Cappio,
Attilio Guardone, Fabrizio Vedana - 2012
Ed. Il Sole24ore

Vademecum del Contribuente a cura di
Paolo Dubini - 2013
Ed. Unione Fiduciaria S.p.A.
per informazioni - acquisti: Sig.ra Cinzia Carabelli
02/72422252 - ccarabelli@unionefiduciaria.it

Immobili: le nuove cose da sapere
di C. Devecchi, E. Macchia, F. Vedana - 2012
Ed. Unione Fiduciaria S.p.A

Trust. Cos'è, come funziona, a chi può servire
di Fabrizio Vedana - 2012
Ed. Unione Fiduciaria S.p.A.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni e per conoscere aggiornamenti relativi a tutti i convegni organizzati o in corso di organizzazione si rimanda al sito www.unionefiduciaria.it, sezione Archivio - Convegni.

NEI PROSSIMI NUMERI:

Le ultime novità

CONVEGNI ED EVENTI

1° ottobre 2013

**Provvedimento Banca d'Italia
2 luglio 2013 - Nuove regole
sul sistema dei controlli interni, sistemi
informativi e continuità operativa"**
Milano - Palazzo Touring Club Italiano,
Corso Italia, 10

18 ottobre 2013

**Normativa antiriciclaggio e normativa
Banca d'Italia**
Milano - Expo Training - Fiera Milano City

22 ottobre 2013

TAX DAY: esiste ancora il tax planning?
Milano - Centro Svizzero, Via Palestro, 2

24 ottobre 2013

**Nuova normativa sul monitoraggio
e voluntary disclosure.**
Montecarlo - Monaco

13 novembre 2013

**Convegno Confidi su normativa
Antiriciclaggio e sistemi dei controlli.**
Milano - Palazzo Touring Club Italiano,
Corso Italia, 10

19-25 novembre 2013

Festival di Gesualdo 2013 - Milano

19 novembre 2013

**Trust, contratto fiduciario e altre forme
di tutela del patrimonio**
Monza - Ordine dei Dottori Commercialisti
Monza e Brianza - Via Lario, 15

novembre 2013

Rientro capitali e voluntary disclosure
Lussemburgo

